



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 3 /2021 S.I. (liquidazione del patrimonio)

Il giudice, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio:

letto il ricorso depositato nell'interesse del sig. Marco Loria, con il quale si chiede l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter. e ss. L. n. 3/2012, nonché le conseguenziali pronunce in punto di divieto di avvio o di prosecuzione di azioni esecutive;

rilevato che l'istante dichiara di mettere a disposizione dei creditori l'intero proprio patrimonio immobiliare, chiedendo la nomina di un liquidatore, da individuarsi, ove possibile, nello stesso gestore della crisi;

evidenziato che a fronte della domanda di apertura della procedura di liquidazione il giudice deve verificare l'assenza di atti in frode compiuti dal debitore negli ultimi 5 anni e il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 14-ter L.F. (vale a dire: il non essere il debitore soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla medesima L. 3/2012; il non avere il debitore fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima l. 3/2012);

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 14-ter, co. 2 l. 3/2012 la domanda di liquidazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ovvero: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia, nonché, qualora il debitore svolga attività di impresa, le scritture contabili degli

ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale;

osservato, ancora, ai sensi dell'art. art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012 alla domanda di liquidazione devono essere allegati anche l'inventario di tutti i beni del debitore e una relazione particolareggiata del gestore della crisi che necessariamente deve avere il contenuto minimo indicato dalla medesima norma;

evidenziato che ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5 l. 3/2012 “La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore”;

esaminata la documentazione allegata al ricorso e letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi, nonché la successiva nota integrativa del 17.01.2022;

rilevato che appare sussistere la competenza di questo Tribunale a provvedere in ragione della residenza dell'istante;

rilevato che l'istante ha dedotto che:

non ricorrono situazioni di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2, lett. a e b della L. 3/2012;

di trovarsi in situazione di sovraindebitamento;

rilevato, inoltre, che la situazione debitoria dell'istante deriva principalmente dal mancato pagamento di fatture verso fornitori e di carichi erariali, conseguentemente alla crisi economica e finanziaria del 2013, che ha determinato la chiusura della sua precedente attività lavorativa (rivenditore di macchine e impianti per la lavorazione del legno);

preso atto che il patrimonio dell'istante risulta composto da n. 3 immobili, in particolare un capannone industriale sito nel comune di Montalto Uffugo, un appezzamento di terreno adibito a corte del suddetto capannone e un terreno sito nel comune di Rossano; inoltre l'istante risulta essere proprietario di un'autovettura, la cui disponibilità tuttavia è sottratta alla procedura, in quanto rappresenta un bene strumentale all'attività attualmente svolta dal sig. Loria, consistente nella consulenza marketing di macchinari industriali, attività che lo

porta a spostarsi per recarsi presso le aziende clienti; il valore del patrimonio mobiliare è pari a € 29.492,38;

rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma III della L. 3/2012 a firma dell'OCC dott.ssa Franca Annalisa Perna, nonché la nota integrativa del 17.01.2022, a scopo informativo e certificatorio;

rilevato che, come si evince dalla relazione e dalla documentazione allegata in atti, i motivi della crisi economica e patrimoniale del debitore sono riconducibili essenzialmente alla crisi di mercato del 2013, a causa della quale l'istante subiva un calo notevole del fatturato per poi essere costretto nel 2016 a chiudere la sua attività; inoltre, dopo un lungo periodo di crisi familiare, l'istante nel 2019 divorziava dalla moglie e tornava a vivere con la madre nell'abitazione nativa; al fine di mantenere la figlia minore, nata in costanza di matrimonio, nonché per ottemperare ai debiti assunti negli anni precedenti, quando la sua prima attività lavorativa era fiorente, iniziava a svolgere la nuova attività lavorativa prestando la propria opera come consulente marketing di macchinari industriali, tuttavia senza riuscire a risolvere la posizione debitoria pregressa;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori, né atti di disposizione del patrimonio del debitore negli ultimi cinque anni;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta ed esaminata:

che non sussistano condizioni di inammissibilità (art. 7. co II. lett a) e b) della L. 3/2012;

che risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, co II e III, L. 3/2012 e quella ulteriormente prescritta;

che la liquidazione del patrimonio, secondo il piano, si svolgerà in un lasso di tempo ragionevole, quantificato in un anno e mezzo.

ritenuto che possa essere designato quale liquidatore il professionista che ha assolto le funzioni di OCC, dott.ssa Annalisa Perna, atteso che dalla normativa vigente non si individuano incompatibilità (e anzi nel codice della crisi già approvato ma non ancora entrato in vigore è previsto che l'attività debba essere svolta preferenzialmente dall'OCC autore della relazione) e rilevato che i

compensi già previsti nella proposta per questi devono essere intesi come riferibili non solo alla stesura della relazione, ma altresì alla successiva attività liquidatoria; ritenuto di poter concedere termine per integrazione della relazione affinché tra i debiti vengano ricompresi altresì i costi della procedura esecutiva in essere, destinata all'estinzione

PQM

Letto l'art. 14 quinquies della l.3/2012

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Anna Maria Mannarino

DISPONE

che fino alla chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e in particolare dispone la sospensione della procedura esecutiva n. 3483/2019 RG es. mob, disponendo che i costi della stessa vengano consolidati nel prospetto dei debiti dell'istante.;

DISPONE

Che il presente decreto venga pubblicato sul sito internet del Tribunale e trascritto a cura del liquidatore presso i competenti pubblici registri immobiliare e iscritto (se ne ricorrono i presupposti presso il competente registro delle imprese).

Si comunichi al gestore della crisi e al ricorrente presso il difensore.

Cosenza, 16/12/2022

Il giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio